

D.L. mille proroghe: nuovo termine per la nomina dell'organo di controllo o del revisore di srl

Con la conversione in legge del decreto milleproroghe (DL 162/2019) diventa ufficiale per le srl che superano i parametri dell'art. 2477 c.c. la possibilità di prorogare la nomina dell'organo di controllo o del revisore, il cui termine originario per procedere a tale nomina era quello del 16.12.2019. L'art. 8 co. 6-sexies del DL 162/2019 convertito stabilisce, infatti, che **si può provvedere alla nomina dei controllori "entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019 stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile"** (ovvero entro il 29.4.2020 o, in caso di rinvio dei termini di approvazione ex art. 2364 co. 2 secondo periodo c.c., entro il 28.6.2020). **Tale riapertura determina una importante serie di conseguenze.** La prima è che i **bilanci da prendere a riferimento** in merito al superamento dei limiti dell'art. 2477 c.c. **possono slittare in avanti di un esercizio** e, quindi, **per chi nominerà il revisore dopo l'approvazione del bilancio 2019 i periodi di osservazione** (per il superamento di almeno uno dei parametri di cui al novellato art. 2477 per due esercizi consecutivi) **passeranno dagli esercizi 2017/2018 agli esercizi 2018/2019.** La seconda conseguenza è che **nel caso di nomina post approvazione del bilancio 2019, il primo bilancio da sottoporre a revisione** (e a conseguente giudizio) non sarà quello dell'esercizio 2019 ma **diventerà quello dell'esercizio 2020.**

Premessa

Con la conversione in legge del decreto milleproroghe (DL 162/2019) sono stati "riaperti" i termini entro i quali le srl rientranti nei parametri recentemente introdotti devono procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore legale.

Osserva

Si ricorda che, nelle srl, **la nomina dell'organo di controllo o del revisore è divenuta obbligatoria** "anche" se la società abbia superato per due esercizi consecutivi **almeno uno dei seguenti limiti:**

- **totale dell'attivo** dello stato patrimoniale: **4 milioni di euro;**
- **ricavi** delle vendite e delle prestazioni: **4 milioni di euro;**
- **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: **20 unità.**

Il termine originario per procedere a tale nomina era quello del 16.12.2019.

Osserva

Ai fini della prima applicazione di tale disciplina sarebbe stato necessario **avere riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del termine del 16.12.2019.** Occorreva, quindi, prendere in

considerazione **gli esercizi (solari) 2017 e 2018.**

L'art. 8 co. 6-sexies del DL 162/2019 convertito ha stabilito che **si può provvedere** alla nomina dell'organo di controllo o del revisore "**entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019 stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile**" (ovvero entro il 29.4.2020 o, in caso di rinvio dei termini di approvazione ex art. 2364 co. 2 secondo periodo c.c., entro il 28.6.2020).

Esercizi di riferimento

Ai fini della prima applicazione della nuova disciplina **continua ad aversi riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza.**

Osserva

Tali esercizi **sono divenuti il 2018 ed il 2019**, mentre **il primo bilancio da sottoporre a controlli è quello relativo al 2020.**

Soggetti già nominati

Talune incertezze sussistono nel caso di srl che **abbiano rispettato il previgente termine del 16.12.2019.**

Una prima opzione è **rappresentata dal lasciare che il soggetto nominato** (a prescindere dalla scelta in concreto effettuata) **espliciti le proprie funzioni.**

Nel caso di opzione per **il solo revisore legale**, si potrebbe **aprire la strada della revoca.**

Osserva

Ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett. i) del DM 261/2012, infatti, **costituisce giusta causa di revoca "la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge".**

Chi ha nominato entro il 16.12.2019 ha considerato i dati relativi agli esercizi 2017 e 2018, mentre chi provvederà alla nomina entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, **guarderà agli esercizi 2018 e 2019.** Si continua, inoltre, **a parlare di prima applicazione delle nuove previsioni.**

Osserva

Per cui, **dal momento che di "prima applicazione" non può che essercene una** (e una sola) e che gli elementi da considerare sono divenuti, ai fini della prima applicazione, quelli relativi agli

esercizi 2018 e 2019, **ne dovrebbe conseguire che quello che prima era un obbligo basato su elementi differenti ora non può più considerarsi tale**; perché, si ribadisce, "ai fini della prima applicazione" dell'obbligo di nomina del revisore gli elementi da considerare sono stati modificati.

Secondo altra ricostruzione, peraltro, **tale revoca non sarebbe ammissibile perché la nomina deve avvenire "entro" il termine per l'approvazione dei bilanci** e non in sede di approvazione dei bilanci.

Osserva

Di conseguenza, tutte le nomine nel frattempo intervenute **sarebbero perfettamente valide e da preservare.**

Nel caso di **opzione per l'organo di controllo** (sindaco unico o Collegio sindacale), invece, **non essendo ravvisabile né una causa di decadenza**, non rientrando tra quelle tassativamente elencate dal legislatore (art. 2399 c.c.), né una giusta causa di revoca da parte dell'assemblea (art. 2400 c.c.), **non configurandosi alcun comportamento inadempiente** da parte dei sindaci, **lo stesso dovrebbe restare in carica fino alla scadenza naturale del mandato.**

Osserva

Dovrebbero permanere in carica fino a scadenza, infine, **anche i sindaci con funzione di revisione legale**, in forza della prevalenza della relativa disciplina in tema di cessazione sulle indicazioni dettate per i revisori desumibile dall'art. 1 co. 2 del DM 261/2012, che applica gli artt. 2400 e 2401 c.c. anche quando la revisione legale sia dai primi esercitata.